



SOMMARIO

MESE DI GENNAIO 2006

FINANZIARIA 2006: LE PRINCIPALI NOVITÀ APPROVATE	PAG. 1
GLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI	PAG. 5
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	PAG. 8
FLASH: CORSO PER PATENTINO A.D.R.	PAG. 8
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 9
SCADENZARIO	PAG. 10

FINANZIARIA 2006: LE PRINCIPALI NOVITÀ APPROVATE

In questo articolo vi presentiamo le variazioni apportate dalla legge finanziaria appena approvata, successivamente seguiranno approfondimenti relative alle varie problematiche.

Deduzione forfetaria di spese non documentate autotrasportatori c.to terzi

La deduzione forfetaria di spese non documentate, riconosciuta finora all'autotrasportatore di merci conto terzi per i trasporti personalmente effettuati oltre il comune, è concessa anche per i trasporti effettuati dal medesimo all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nella misura pari al 35% di quelli spettanti per i trasporti effettuati nella regione.

L'agevolazione è concessa limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005.

Scheda carburante per autotrasportatori – Soppressione

Le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, non possono più essere documentate da scheda carburante per gli acquisti effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Credito d'imposta per carbon tax

Dall'anno 2006 è soppresso il credito d'imposta per carbon-tax spettante all'autotrasporto

Ristrutturazioni edilizie

E' prorogata di un ulteriore anno (tutto il 2006) la detrazione IRE prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La misura della detrazione è elevata al 41% (precedentemente prevista al 36%).

Per il momento, non sono previste disposizioni agevolative sul versante IVA (proroga dell'aliquota ridotta del 10% sulla manutenzione ordinaria e straordinaria

Sostegno alle famiglie

Sono previste le seguenti misure in favore delle famiglie:

- assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel corso dell'anno 2005 (anche primogenito);
- assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2006, successivo al primo (dal secondogenito compreso in poi).

Il beneficio è riconosciuto se il nucleo familiare ha un reddito complessivo riferito all'anno 2004 (per i nati o adottati nel 2005) e all'anno 2005 (per i nati o adottati nel 2006) non superiore a euro 50.000. Il limite di reddito è autocertificabile.

L'assegno per i nati o adottati nell'anno 2005 è riscosso presso gli uffici postali di zona, che saranno comunicati per iscritto dal Ministero dell'Economia e finanze entro il 15 gennaio 2006. Per i nati o adottati nel 2006, la comunicazione da parte del Ministero dell'economia e finanze avviene entro la fine del mese successivo a quello di nascita o

adozione, previa verifica dell'ordine di nascita.

Gli assegni potranno essere riscossi dall'esercente la potestà sui figli, cittadino italiano o comunitario, sempreché residente.

- Asili nido: è introdotta la detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido. La misura massima della detrazione è di 120 euro (pari al 19% sulla spesa massima prevista per ciascun figlio pari a 632 euro). Spetta esclusivamente per il periodo d'imposta 2005.

Per l'anno 2006 è istituito un fondo di garanzia per la concessione di mutui diretti all'acquisto o costruzione della prima casa di abitazione da parte di privati con età non superiore a 35 anni, che dispongano di un reddito complessivo annuo ai fini Irpef inferiore a 40.000 euro ed in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276/2003.

Materiale pornografico e incitamento alla violenza - Addizionale

E' istituita una addizionale del 25% all'imposta sul reddito dovuta dai titolari di reddito d'impresa, esercenti arti e professioni e soggetti assimilati alle società di persone.

L'addizionale è applicata sulla quota di reddito corrispondente all'ammontare di ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Si tratta di giornali quotidiani e periodici, opere teatrali, cinematografiche, visive, multimediali, etc.

L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Per l'anno 2006 è dovuto un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe applicata nel periodo d'imposta precedente.

Con una modifica alla tabella delle aliquote IVA, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20% sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, diffusione televisiva in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite per la ricezione di programmi di contenuto pornografico.

Rivalutazione dei beni di impresa

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione di edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il maggiore valore che si ottiene a seguito della rivalutazione è fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non ammortizzabili, deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Il presente comma dispone che il saldo di rivalutazione può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva, pari al 7%, delle imposte sui redditi e dell'Irap. Tale imposta deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, sulla base delle seguenti modalità:

- 10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008.

Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni delle imprese si applicano limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 (registro dei beni ammortizzabili) e 18 del D.P.R. n. 600/1973, e successive modificazioni.

La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

La rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, può essere effettuata esclusivamente se l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avviene entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

I termini di accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

L'imposta sostitutiva del 19% deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008.

Tassazione compravendite immobiliari e parcelle notai

Il comma 496 prevede che sulle plusvalenze realizzate in sede di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni

suscettibili di utilizzazione edificatoria, è applicata (in deroga alla disciplina del TUIR che le considera reddito diverso) un' imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito nella misura del 12,50%. L'imposta, a carico del cedente, è applicata e versata direttamente dal notaio.

Il successivo comma 497 prevede che l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sulle compravendite di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che avvengono tra persone fisiche non esercenti attività d'impresa, arti o professioni, siano calcolate sul valore catastale del bene, a prescindere dal corrispettivo dichiarato nell'atto. Tale richiesta deve essere effettuata al notaio dalla parte acquirente.

Inoltre, è prevista una riduzione del 20% degli onorari notarili.

Programmazione fiscale e adeguamento dei redditi del 2003 e 2004

L'istituto della programmazione fiscale previsto dal comma 499 e seguenti, appare, nei contenuti del tutto simile a quello della pianificazione fiscale concordata prevista dalla finanziaria dello scorso anno.

Caratteristiche della Programmazione fiscale

- Possono facoltativamente accedere all'istituto solo i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore o i parametri;
- Viene formulata una proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria con la quale viene determinato per un triennio la base imponibile da assumere ai fini dei redditi, dell'IRAP e dei contributi;
- Per tutti i periodi oggetti della programmazione continuano ad applicarsi gli studi di settore;
- Per i periodi oggetto di programmazione:
- non sono applicabili gli accertamenti previsti dall'articolo 39 del DPR n. 600/73;
- per la parte eccedente quella

programmata l'aliquota marginale delle imposte sui redditi, eccedente quella del 23%, viene ridotta di 4 punti percentuali;

- possono non essere versati i contributi, eccedenti il minimale, per la quota di reddito che supera quella programmata;
- non è dovuta l'IRAP per la parte di valore della produzione che eccede quella programmata.
- Restano fermi gli obblighi contabili già in vigore;
- Il mancato raggiungimento dei livelli di reddito programmati fa scattare, da parte del fisco, il recupero della maggior imposta;
- La norma prevede una serie di ipotesi di decadenza dalla programmazione;

Definizione periodi d'imposta 2003 e 2004

Chi accetta la programmazione fiscale può definire i periodi d'imposta 2003 e 2004.

La definizione avviene sulla base di una proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria con la quale sono determinati i maggiori ricavi per gli anni oggetto di definizione. I maggiori ricavi non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti.

Ammortamento dell'avviamento

L'articolo 5-bis del D.L. 203/2005 stabilì la deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento sulla base di un importo non superiore ad un ventesimo del relativo costo sostenuto (raddoppiando, in tal modo, la durata fiscale dell'ammortamento).

La norma in esame riduce ad un diciottesimo tale limite di deducibilità.

**Alberto Vincenzi
(Resp. Area Consulenza Fiscale)**

GLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

La consuetudine degli operatori economici di omaggiare i propri clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie richiama l'interesse sull'esame del trattamento fiscale degli omaggi natalizi, da differenziare a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell'attività esercitata e che il destinatario sia un cliente oppure un dipendente dell'impresa o del lavoratore autonomo.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

OMAGGI A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA

➤ **Detraibilità dell'IVA sull'acquisto**

Quando l'impresa acquista beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività esercitata, allo scopo di cederli gratuitamente a terzi (quali clienti effettivi o potenziali, dipendenti dei propri clienti, ecc.), il costo sostenuto deve essere considerato "**spesa di rappresentanza**" così come chiarito dalla CM 16.7.98, n. 188/E.

A tal proposito, la CM 24.12.97, n. 328/E, dopo aver definito le spese di rappresentanza come le spese sostenute "*per offrire al pubblico un'immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio*", specifica che **vi rientrano in ogni caso "le spese per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa"**.

Il regime di detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza è regolamentato dall'art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/72, secondo il quale è necessario **differenziare in base al costo dei singoli beni**, superiore o inferiore ad € 25,82. In particolare:

beni di costo unitario superiore a € 25,82 IVA **INDETRAIBILE**

beni di costo unitario non superiore a € 25,82 IVA **DETRAIBILE** (anche se alimenti e bevande)

➤ **Acquisto di alimenti e bevande**

La regola sopra esposta vale anche nell'ipotesi, piuttosto frequente, in cui i beni in esame, di costo unitario non superiore a € 25,82, siano costituiti da **alimenti e bevande** (vino, spumante, panettoni, torroni, ecc.).

Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E l'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che, benché la lett. g) dell'art. 19-bis 1 preveda in generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, è **consentita la detrazione per detti beni di costo unitario non superiore a € 25,82** nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, **rientrano fra le spese di rappresentanza** per le quali trova applicazione la citata lett. h).

➤ **Acquisto di singole confezioni di beni**

Per l'individuazione del limite di € 25,82, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, si ritiene necessario considerare il **costo dell'intera confezione** e non quello dei singoli componenti. Conseguentemente, se si acquista un cesto regalo di costo maggiore a € 25,82, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, l'IVA riferita a tale acquisto risulta indetraibile.

➤ **Cessione dell'omaggio**

La **cessione gratuita** di beni:

- non rientranti nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa,
 - costituenti spese di rappresentanza,
- è **esclusa da IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.

All'atto della consegna dell'omaggio **non è quindi necessario emettere alcun documento fiscale** (fattura, ricevuta, ecc.). Risulta tuttavia opportuna l'emissione di un **ddt** (con causale "omaggio") o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e **provare l'inerenza** della spesa con l'attività aziendale.

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR (art. 54, comma 5, per i lavoratori autonomi), risultano deducibili nei limiti di seguito specificati:

➤ **Imprese**

- limitatamente a **1/3** del loro ammontare, **nell'anno dell'acquisto e nei 4 successivi** (ovvero 1/15 per 5 anni) se di **valore unitario superiore a € 25,82**
- integralmente, se di **valore unitario non superiore a € 25,82**

Anche ai fini in esame, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite di € 25,82 deve essere valutato con riferimento al **valore della confezione nel suo complesso** (al lordo dell'IVA, se indetraibile).

TRATTAMENTO IRAP

I costi sostenuti per l'effettuazione di omaggi ai clienti sono deducibili con le limitazioni sopra illustrate ai fini reddituali. In particolare, da parte delle imprese i costi in esame sono classificati nella **voce B14** del conto economico.

OMAGGI A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Il Ministero delle Finanze con la Risoluzione 16.10.90, n. 666305 ha sottolineato che gli **acquisti di beni per gli omaggi ai dipendenti** non presentano la connessione strumentale con l'attività dell'impresa tale da poter includere detti acquisti tra le spese di rappresentanza.

Di conseguenza, l'IVA relativa a tali beni risulta **indetraibile per mancanza del requisito dell'inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o

professione di cui all'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, indipendentemente dal costo d'acquisto.

In applicazione dell'art. 2, comma 2, n. 4), **la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.**

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è **deducibile dal reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le **spese per prestazioni di lavoro** anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Le erogazioni liberali concesse **in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti**, come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. b), TUIR, risultano **imponibili in capo ai dipendenti** solo per l'ammontare complessivamente **eccedente la franchigia annua di € 258,23**. Così, ad esempio, non costituisce reddito per il dipendente un pacco natalizio del valore globale di € 100. Per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni al dipendente corrisposte durante l'anno, in occasione di altre festività /ricorrenze (ad esempio, anniversario della fondazione, nascita di un figlio).

Analogo trattamento va riservato ai beni destinati ad omaggio dei dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.

TRATTAMENTO IRAP

In deroga alla regola di generale indeducibilità delle erogazioni liberali prevista dall'art. 11-bis, D.Lgs. n. 446/97, risultano in ogni caso **deducibili** ai fini IRAP le **"somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori"** (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/97).

In forza del rinvio operato dalla normativa IRAP (art. 11-bis) alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto degli omaggi natalizi destinati alla generalità dei dipendenti sono **deducibili** da parte dell'impresa/lavoratore autonomo.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

OMAGGI A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA

In base a quanto affermato nella citata CM n. 188/E **"gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza"**.

L'impresa quindi dovrebbe:

- **detrarre l'IVA sull'acquisto;**
- **assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;** anche nel caso in cui abbia acquistato i beni con l'obiettivo di farne omaggio.

In applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4) gli **omaggi di beni oggetto dell'attività** configurano infatti una **cessione gratuita imponibile**, in quanto all'atto dell'acquisto è consentita la detrazione dell'IVA.

La cessione gratuita è caratterizzata dai seguenti elementi:

- la base imponibile è costituita dal **valore normale** dei beni;
- la **rivalsa dell'IVA non è obbligatoria** (ex art. 18, DPR n. 633/72).

Nella prassi, in relazione agli omaggi la rivalsa non viene generalmente operata. L'IVA rimane a carico del cedente ed è per quest'ultimo un **costo indeducibile** ex art. 99, comma 1, TUIR.

Per documentare l'operazione, **in assenza di rivalsa**, l'impresa può scegliere di:

1. emettere una **fattura con applicazione dell'IVA, senza però addebitare la stessa al cliente**, specificando che si tratta di **"omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72"**;

2. emettere un'**autofattura** in unico esemplare, con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota e dell'imposta applicabile, specificando altresì che si tratta di **"autofattura per omaggi"**. La stessa può essere:

- singola per ciascuna cessione ("autofattura immediata");

- globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita").

Si rammenta che l'emissione del **ddt** è la condizione necessaria per poter effettuare la fatturazione o autofatturazione differita. Tale adempimento, non obbligatorio se viene emessa la fattura o autofattura immediata, risulta comunque consigliabile al fine di identificare il destinatario e **provare l'inerenza** del costo con l'attività dell'impresa.

3. tenere il **registro degli omaggi**, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Va tenuto presente che l'impresa può **scegliere di non detrarre** all'atto dell'acquisto l'IVA relativa ai beni oggetto dell'attività, destinati ad essere ceduti come omaggio. In tal modo, la successiva cessione gratuita risulta **esclusa da IVA**.

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR, dal momento che tale norma **non distingue se gli stessi siano o meno oggetto dell'attività dell'impresa**.

Ai fini reddituali si ritiene infatti non applicabile l'affermazione contenuta nella citata CM n. 188/E, in base alla quale gli acquisti di beni da destinare ad omaggio, se rientranti nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, non configurano spese di rappresentanza: tale precisazione troverebbe collocazione nell'ambito della disciplina IVA, in relazione alla detraibilità dell'imposta, senza alcun riflesso sulla classificazione ai fini reddituali.

Di conseguenza, risultano applicabili i limiti di deducibilità precedentemente descritti (deduzione di 1/3 per quote costanti nell'anno di acquisto e nei 4 successivi), eccetto che per i beni di valore unitario non superiore a € 25,82 per i quali è ammessa la deduzione integrale.

TRATTAMENTO IRAP

Anche in tale ipotesi i costi sostenuti per l'acquisto di beni da dare in omaggio ai clienti sono deducibili nella stessa misura prevista ai fini reddituali.

OMAGGI A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Per i beni in esame (prodotti o commercializzati dall'impresa), come già esaminato nell'analogia

ipotesi degli omaggi a clienti, al datore di lavoro è **consentita la detrazione dell'IVA** relativa a tali beni, che **non configurano spese di rappresentanza**.

La cessione gratuita va quindi **assoggettata a IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

Analogamente a quanto esposto per gli omaggi ai clienti, il datore di lavoro può **scegliere di non detrarre** all'atto dell'acquisto l'IVA relativa ai beni da destinare ad omaggio dei dipendenti, escludendo pertanto da IVA la relativa cessione gratuita.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES	IRAP
		Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita		
IMPRESE					
A CLIENTI	Costo unitario non superiore a € 25,82	Sì (anche alimenti e bevande)	Esclusa di IVA	Per intero nell'esercizio	Stessa disciplina prevista ai fini reddituali
	Costo unitario superiore a € 25,82	NO		Per 1/3 in 5 esercizi	
A DIPENDENTI		NO (mancanza di inerenza)	Esclusa di IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	

LAVORATORI AUTONOMI					
A CLIENTI	Costo unitario non superiore a € 25,82	Sì (*)	Imponibile IVA (**)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Stessa disciplina prevista ai fini reddituali
	Costo unitario superiore a € 25,82	NO	Esclusa di IVA		
A DIPENDENTI		NO (mancanza di inerenza)	Esclusa di IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES	IRAP
		Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita		
A CLIENTI		Sì (*)	Imponibile IVA	Valore unitario non superiore a € 25,82 ⇒ Per intero nell'esercizio	Stessa disciplina prevista ai fini reddituali
				Valore unitario superiore a € 25,82 ⇒ Per 1/3 in 5 esercizi	
A DIPENDENTI				Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	

(*) Salvo la scelta di non detrarre per non dover applicare l'IVA sulla cessione.

(**) Aderendo all'interpretazione logico-sistematica dell'art. 2, comma 2, n. 4 sopra illustrata, gli omaggi effettuati dai lavoratori autonomi sarebbero sempre non rientranti nell'attività del soggetto. Da

ciò discenderebbe il non assoggettamento ad IVA della cessione gratuita, con la possibilità però di detrarre l'IVA a credito per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82.

Alberto Vincenzi
(Resp. Area Consulenza Fiscale)

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Chi può richiederlo:

Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso le associazioni di categoria provviste di delega.

Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

Quando richiederlo:

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi.

La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta:

- Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:
 - per la verifica della dichiarazione
 - per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
 - prima della stipula del contratto
 - per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
 - per il collaudo ed il pagamento del saldo finale
- Per i lavori privati in edilizia prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività (DIA)
- Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni, prima dell'inoltro della relativa istanza
- Per gli appalti di forniture:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione dell'ordinativo
- per il pagamento finale

➤ Per gli appalti di servizi:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia)

➤ Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:

- per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione

Tempi di rilascio:

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Cesena che hanno già attivato, a partire dal mese di Dicembre, un nuovo servizio di richiesta del modello DURC.

Emanuela Magrini
(Resp. Area Qualità e Certificazione)



Flash

Corso per patentino A.D.R.

Si comunica che è in programma l'organizzazione di un corso per conseguire

l'abilitazione al trasporto di sostanze pericolose (patentino A.D.R.).

Tutti gli autotrasportatori che sono interessati a partecipare al corso possono mettersi in contatto con il referente Simone Mazzotti al numero di telefono 0547.25500.



Fino al 30/06/2006 le imprese possono presentare le domande di contributo per investimenti e programmi di penetrazione commerciale e cooperazione industriale nei mercati esteri, realizzati in forma aggregata.

Sempre aperto il **disciplinare** che prevede la concessione di contributi in conto capitale volti a favorire il **processo di internazionalizzazione delle imprese** della provincia di Forlì-Cesena svolgenti attività manifatturiera, di commercio o di servizi, mediante programmi di penetrazione commerciale e/o cooperazione industriale all'estero realizzati in forma aggregata; possono pertanto richiedere il contributo consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese (ATI) con sede operativa nella provincia – a questo proposito il numero di imprese che devono comporre l'aggregazione è sceso da quattro a **tre** – Il contributo è fissato nella misura del **40%** della spesa al netto di IVA, documentata e quietanzata, fino ad un massimo di euro 25.000,00. Le domande possono essere presentate fino al **30 giugno 2006**.

Legge 215/92 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

CHI FINANZIA: Piccole imprese a prevalente partecipazione femminile con i seguenti requisiti:

- Ø ditte individuali (titolare donna)
- Ø società di persone e cooperative (il numero di donne socie deve rappresentare almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale sociale detenute)
- Ø società di capitali (i 2/3 sia del capitale sociale sia dell'organo di amministrazione deve essere costituito da donne)

COME OPERA: Programmi d'investimento da presentare ad agevolazione riguardano:

- Avvio di attività imprenditoriale;
- Acquisto di attività preesistente: consiste nel rilevamento di un'attività preesistente o di un ramo d'azienda tramite atto d'acquisto o locazione con durata di almeno cinque anni dalla stipula;
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi: deve riguardare l'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, di tipo tecnologico od organizzativo, e può essere riferita anche ad azioni di ampliamento ed ammodernamento dell'attività già esercitata;
- Acquisione dei servizi reali; si tratta di acquisire servizi che siano in grado di aumentare la produttività, apportare innovazione organizzativa, favorire il trasferimento di tecnologie, agevolare la ricerca di nuovi sbocchi di mercato per la commercializzazione dei propri prodotti, acquisire nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, sviluppare sistemi di qualità

COSA FINANZIA: I programmi di investimento proposti non potranno essere né inferiori a Euro 60.000 né superiori a Euro 400.000.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono le seguenti:

1. Impianti generali
2. Macchinari, attrezzature ed arredi
3. Acquisto brevetti
4. Acquisto software
5. Opere murarie (max 25% dei punti 1. e 2.) (opere di ristrutturazione dei locali)
6. Spese di progettazione e Direzione Lavori (max 5% del punto 5.)
7. Studi di fattibilità e piani d'impresa (max 2% del programma) (analisi di mercato, studi per valutazione impatto ambientale, ...)
8. Acquisizione di servizi reali (consulenza esterna nelle aree: logistica, produzione, organizzazione, ricerca e sviluppo, automazione, progettazione, marketing, ricerche di mercato, controllo vendite, ecc.)

QUANTO FINANZIA: Una parte del finanziamento sarà concesso a fondo perduto ed una parte a tasso agevolato dello 0,5% da restituire in 10 anni.

DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI:

Sono ammesse a contributo le sole spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda.

Solo se le agevolazioni sono richieste a titolo "DE MINIMIS", sono ammissibili le spese già sostenute a partire dal 16 aprile 2003.

MISURA 1.1 – ACCESSO AL CREDITO ED INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI –

AZIONE B - FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI DI INVESTIMENTO, ANCHE INTEGRATI: INTERVENTI REGIONALI E LEGGI NAZIONALI 1328/65 E 598/94.

Dal **20 Ottobre** scorso al via la presentazione di domande di agevolazione da parte delle piccole e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, operanti nei settori manifatturiero, dei servizi alla produzione e della logistica per interventi relativi a:

1. Innovazione tecnologica;
2. Tutela ambientale;
3. Innovazione Organizzativa;
4. Innovazione Commerciale;
5. Sicurezza sul lavoro

L'investimento ammissibile da **avviare successivamente** alla data di presentazione della domanda, non può essere inferiore ad € 75.000,00 e superiore ad € 1.560.000,00

Ex-Legge 1329/65 – Sabatini

L'intervento è concesso sul finanziamento a fronte di spese relative all'acquisizione della macchina.

Ex-Legge 598/94

L'intervento è concesso sul finanziamento entro il limite del 70% delle spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante leasing e alla realizzazione diretta.

Il contributo concesso consiste in un abbattimento del tasso di interesse di riferimento dal 50 al 60% per le Piccole Imprese e del 23% per le Medie Imprese.

Chiara Ricci
(Resp.Leggi di incentivazione)



GENNAIO 2006

lunedì 02 gennaio

➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (novembre 2005)

➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (novembre 2005)

➤ REGIME DI TRASPARENZA FISCALE - OPZIONE

Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per trasparenza per le società di capitali (artt. 115 e 116, TUIR) per il triennio 2005 – 2007

domenica 15 gennaio

➤ EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

➤ ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE

Ultimo giorno per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 154,94 e per la registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale

➤ CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

lunedì 16 gennaio

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione (mese di dicembre 2005 e conguaglio anno 2005)

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

venerdì 20 gennaio

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (dicembre 2005)

mercoledì 25 gennaio

➤ DENUNCIA ENPALS TRIMESTRALE

Ultimo giorno utile per il datore di lavoro per la presentazione della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni corrisposte nel trimestre (trimestre ottobre - dicembre 2005)

sabato 28 gennaio

➤ LAVORO STRAORDINARIO

Comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali (quadrimestre ottobre - dicembre 2005)

martedì 31 gennaio

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione (IV trimestre 2005)

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ANNUALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi al periodo di imposta precedente (anno 2005)

➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

➤ COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie.